

Non ha diritto al compenso chi è in proroga

Mandato scaduto

Non valido perciò l'ok in bilancio di importi diretti all'amministratore

Fulvio Pironti

Il mandato dell'amministratore ha durata annuale ed è rinnovabile automaticamente e tacitamente una sola

volta. Decorso tale termine senza formale riconferma, l'amministratore opera in regime di proroga limitata agli atti urgenti e senza diritto ad ulteriori compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

È illegittima perciò la pretesa economica avanzata per attività ordinarie compiute per più annualità successivamente alla scadenza del mandato anche se tali spese siano state iscritte nei bilanci approvati. Sono i chiarimenti resi dal Tribunale di Massa con sentenza 432/2025 del 4 agosto scorso. La vicenda si originava dalla

richiesta di compenso arrivata da una società di amministrazione condominiale la quale aveva gestito un condominio senza formale rinnovo dell'incarico oltre la proroga automatica annuale. Il giudice di pace le aveva riconosciuto un credito relativo a fatture emesse per prestazioni espletate fino alla nomina del subentrante.

La vicenda era giunta in tribunale che ha ritenuto invece erroneo l'automatico rinnovo dell'incarico. Al riguardo, ha chiarito che l'articolo 1129, comma 10, Codice civile consente una sola proroga tacita oltre la quale l'am-

ministratore opera con funzioni conservative e senza diritto a compenso.

Il tribunale ha anche chiarito che è illegittimo il riconoscimento dei compensi in assenza di specificazione scritta escludendo la possibilità di riconoscere compensi distinti per attività riconducibili alla ordinaria amministrazione come l'invio del modello 770, redazione Certificazione Unica e adempimenti postali. La fatturazione di tali voci in assenza di previa pattuizione specifica deve ritenersi priva di efficacia probatoria.